

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3128

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, MACERATINI,
VALENTINO, PONTONE, BUCCIERO, BATTAGLIA,
CASTELLANI Carla, CAMPUS, PELLICINI, MONTELEONE,
MANTICA, MAGGI, RECCIA, MARRI, COZZOLINO,
BORNACIN, PACE, BONATESTA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ,
SILIQUNI, DEMASI e SPECCHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1998

Modifica dell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
in materia di adozione dei minori

ONOREVOLI SENATORI. - Nei giorni scorsi il Senato ha approvato, con alcune modifiche, il testo proposto dalle Commissioni riunite giustizia ed affari esteri, con cui - previo stralcio di alcuni articoli non pertinenti in maniera diretta l'adozione internazionale - sono stati unificati vari disegni di legge di iniziativa parlamentare, delle senatrici Salvato, Mazzuca Poggiolini, Manieri, Bruno Ganeri, ed il disegno di legge n. 2545 proposto dal Governo che ha per titolo: «Ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri».

Il testo che al termine del dibattito in Aula è stato trasmesso alla Camera dei deputati, per la nuova lettura da parte della stessa, è stato modificato ed integrato in alcune parti a seguito dell'accoglimento di alcuni emendamenti proposti e discussi.

Si tratta di un buon testo che, riscrivendo l'intero titolo III della legge n. 184 del 1983, detta nuovi percorsi per l'adozione internazionale di minori, modulando gli stessi sulla base dei principi ispiratori dei patti internazionali stretti anche dal nostro Paese con la sottoscrizione della convenzione dell'Aja.

Ragioni di carattere procedurale, collegate al sopra citato stralcio di alcune parti dei vari disegni di legge che si proponevano di disciplinare la materia, hanno tuttavia impedito sia alle Commissioni (prima), sia all'Assemblea del Senato (al momento del definitivo varo del testo da trasferire alla Camera dei deputati per la seconda e definitiva lettura) di prendere in esame, di dibattere ed infine di votare alcuni emendamenti che si proponevano di modificare il

secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 184 del 1983, articolo 6 che è norma generale applicabile, per questo, sia alle adozioni internazionali, sia a quelle nazionali.

Il Presidente del Senato ha infatti ritenuto, proprio per tale carattere di generalità della citata norma, che gli emendamenti ad essa pertinenti dovessero essere dichiarati inammissibili, in quanto - ovviamente - non diretti ad agire in via esclusiva in relazione all'adozione internazionale.

La breve discussione intervenuta, con puro riferimento alla questione procedurale dell'inammissibilità, ha tuttavia mostrato come poche, ed isolate, sono le opinioni di coloro che ritengono che il detto articolo 6 della legge n. 184 del 1983 non debba essere modificato, soprattutto con riferimento a quelle parti su cui i ricordati emendamenti si proponevano di incidere, e cioè - in particolare - con riferimento all'età (*rectius* alla differenza di età) degli aspiranti all'adozione e degli adottandi.

Tali orientamenti erano, del resto e da più parti, già emersi nel corso della discussione nelle Commissioni riunite giustizia ed affari esteri, e di particolare sintetica lucidità devono per esempio ricordarsi le considerazioni svolte sul punto dalla senatrice Ersilia Salvato, richiamanti sia l'ormai sopravvenuta «datazione» della legge n. 184 del 1983 rispetto alle evoluzioni intervenute nella nostra società, sia la generale necessità che la maternità e la paternità adottive debbano essere il più possibile rese per così dire omologhe a quelle naturali.

Gli emendamenti, di cui sopra si riferiva e che costituiscono il motivo dichiarato di ispirazione del presente disegno di legge, erano molteplici ed erano stati redatti in tale guisa con l'obiettivo di sottoporre

all'esame dell'Assemblea del Senato, senza pregiudiziali di sorta, l'intera gamma delle opzioni possibili per disciplinare innovativamente la materia.

Il contenuto degli stessi dirigeva quindi, in una sorta di logica scalare discendente, dalla soppressione pura e semplice dei commi 2 e 3 dell'articolo 6, sino alla più specifica riformulazione degli stessi.

La proposta che è qui nuovamente avanzata privilegia tale ultima soluzione, di fatto limitandosi ad ampliare la differenza di età, tra gli aspiranti all'adozione ed i minori da adottare, nel caso della prima adozione, e sopprimendo qualsiasi limite di differenza nel caso delle adozioni plurime.

Ed è soprattutto tale seconda fattispecie quella che deve fermamente indurre a riflessioni in ordine alla grande urgenza con cui deve procedersi alla proposta modifica della legge vigente.

È infatti proprio quando i coniugi, che già hanno figli naturali o - a maggior ragione - che già hanno felicemente sperimentato una vicenda d'adozione, si dichiarano disponibili a nuova adozione che si verte in una situazione in cui la mancata risposta costituisce, in definitiva, un vero e proprio tradimento logico delle finalità che la legge n. 184 del 1983 deve continuare a prefiggersi, finalità che sono in principalità quelle di consentire una famiglia a quei bambini - italiani o stranieri - che non ce l'hanno.

Fuori di discussione il fatto che l'attenzione e la prudenza, con cui devono essere esaminate le dichiarazioni di disponibilità alla prima adozione, vengono in larga misura meno nel caso di coniugi che già hanno figli (adottivi o non), vi è il problema - per così dire fisiologico - riguardante l'età del nuovo adottato, che deve essere necessariamente minore dei futuri fratelli.

Non è infatti pensabile e razionale che, nell'ambito familiare riguardante i figli, possa essere introdotto un soggetto «nuovo» di età superiore a quella dei bambini che già vi sono presenti.

Ebbene, l'esperienza quotidiana insegna che i coniugi che si dispongono alla nuova adozione hanno, nella maggior parte dei casi e per forza di cose, un'età incompatibile nell'odierna disciplina di legge - con l'esigenza di cui sopra, dal che inevitabilmente deriva l'impossibilità di dar luogo ad una nuova esperienza adottiva e, soprattutto, la possibilità di favorire la collocazione (per giunta, a rischio per così dire attenuato) di un maggior numero di bambini in nuclei familiari potenzialmente in grado di accoglierli facilmente e felicemente.

I proponenti del disegno di legge sono ben consapevoli che le necessita di rivisitazione e di aggiornamento della legge n. 184 del 1983, non si esauriscono con riferimento alla fattispecie trattata, giacché molte e molto più complesse sono le ulteriori questioni che si affacciano alla discussione, ma - proprio per la limitata portata della proposta ora avanzata - vi è per il Parlamento la possibilità di dare una risposta in tempi di grande brevità ad un'esigenza sentita, senza per questo trascurare di impostare la più ampia trattazione di tutte le ulteriori e più complicate tematiche.

Si è spesso affermato che vi è nel nostro Paese il problema delle troppe leggi, e spesso si è trattato di argomento semplicisticamente e populisticamente affrontato.

Nel caso in discussione non è revocabile in dubbio che una legge in più, come quella proposta, non potrà viceversa essere che ben accetta al comune sentire della pubblica opinione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. - L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando.

3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni con un unico atto o con atti successivi. L'età degli adottanti, in tali casi o qualora gli stessi già abbiano figli naturali, deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando o del maggiore degli adottandi».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.